

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZE, A SOGGETTI ESTERNI ALL'AUTORITÀ D'AMBITO N° 6 "ALESSADRINO".

Art. 1 - Oggetto, Finalità, Ambito Applicativo.

1. Il presente Regolamento integra: il "Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell'A.ato6 Alessandrino" approvato con Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n° 30 del 26/11/2004.
2. E' redatto anche in relazione alle previsioni di trasparenza, razionalizzazione e contenimento dei costi previste dalla Legge Finanziaria 2008, che si assumono come criteri generali di riferimento.
3. Disciplina il conferimento da parte dell'Autorità d'Ambito di incarichi professionali, di collaborazione, studio o ricerca, ovvero di consulenza, con Soggetti esterni all'Autorità d'Ambito.
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione degli incarichi e delle spese a soggetti esterni ed il contenimento di tali incarichi.
5. Le presenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento d'incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo e in convenzione; la natura giuridica del rapporto che s'instaura con il collaboratore è un rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 del CC e delle disposizioni ad esso seguenti aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno d'abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
6. La presente disciplina regola le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi.

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Conferenza, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può autorizzare il Direttore, con l'approvazione di un apposito Programma, ovvero nell'ambito delle previsioni di bilancio, ad affidare incarichi professionali esterni, in convenzione o con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti

di provata competenza e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze dell'Autorità d'Ambito e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed indicati nel Programma;
 - b) l'Autorità d'Ambito deve avere preliminarmente, in fase d'approvazione del Programma, accertato l'assenza di specifiche professionalità interne oppure l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere determinati nel Programma durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il Programma sarà definito, annualmente, dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito e potrà essere integrato per sopravvenute esigenze, sempre nel rispetto del presente Regolamento. Ne sarà data informazione attraverso affissione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Autorità d'Ambito tramite apposito avviso.

Art. 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. L'Autorità d'Ambito procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.
2. Per il conferimento d'incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs n.163/2006).

Art. 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. L'Autorità d'Ambito procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base, di norma, dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico l'amministrazione può definire diversi criteri di selezione o limitare la scelta esclusivamente in base alla valutazione del curriculum, fatta salva la preventiva definizione del compenso.
3. Non possono essere affidati incarichi a soggetti in situazioni di conflitto di interessi con l'Autorità d'Ambito o in presenza di liti pendenti con la stessa Autorità.

Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa.

1. L'Autorità d'Ambito può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione , quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, ovvero per incarichi, non frazionabili, che abbiano un valore unitario, sia a preventivo che a consuntivo, inferiore ad € 5.000;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura altamente qualificata e di comprovata esperienza, strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;
 - c) per attività che si configurino come complementi e/o estensioni di precedenti collaborazioni che si sono concluse con esito positivo per l'A.to6;
 - d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 6 - Formalizzazione dell'incarico.

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. Nel disciplinare è obbligatorio prevedere la possibilità di recesso anticipato da parte dell'Autorità d'Ambito senza pagamento di oneri aggiuntivi, fatta salva la liquidazione delle attività effettuate sino alla data del recesso dal collaboratore esterno.

Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. L'Autorità d'Ambito verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Autorità d'Ambito verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 8 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi.

1. L'Autorità d'Ambito rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.